



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA

**REGOLAMENTO TECNICO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E
FINANZIAMENTI A SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA LOCALE, AI SENSI
DELL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 241/90 E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
ANNO 2026**

Presentazione delle istanze dal 1° marzo 2025 al 31 dicembre 2026



**CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA**

ART. 1 – OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento tecnico, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, sostiene le iniziative di promozione economica atte a produrre vantaggi all'economia provinciale, a valorizzare il territorio e/o caratteristiche di particolari aree o zone o settori economici dello stesso.

2. Il presente Regolamento tecnico definisce, altresì, i criteri e le modalità cui la Camera di commercio Venezia Giulia si attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ai soggetti di cui all'art. 2 aventi sede in provincia di Trieste e Gorizia.

Nel caso i soggetti di cui all'art. 2 non avessero sede in provincia di Trieste e Gorizia, le attività per le quali richiedono sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere devono svolgersi prevalentemente in provincia di Trieste e Gorizia.

Ciò al fine di garantire il rispetto dei principi che regolano l'attività amministrativa e di quelli previsti dall'ordinamento comunitario, per quanto applicabili.

3. La Camera di commercio Venezia Giulia concede tali forme di sostegno nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio con budget determinato annualmente a valere sulle risorse della Legge Regionale 30/2007, nonché in coerenza con i propri fini istituzionali e la programmazione pluriennale e annuale delle attività.

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento contributi e/o finanziamenti a favore di enti e organismi appartenenti al Sistema camerale, strutture collegate alla Camera di Commercio nonché le iniziative istituzionali realizzate dalla Camera di commercio in collaborazione con soggetti pubblici, per i quali varranno le regolamentazioni di volta in volta definite con appositi provvedimenti amministrativi, nel rispetto dei principi generali del presente Regolamento

5. In ogni caso l'Ente, nell'indirizzare i propri interventi di sostegno finanziario a favore di iniziative promozionali organizzate da terzi, tiene conto dei seguenti criteri generali:

- aprire le iniziative a tutti i soggetti potenzialmente e legittimamente interessati, in modo trasparente e senza discriminazioni;
- erogare contributi di importo NON inferiore a € 1.500,00 e NON superiori a € 20.000,00;
- dare la priorità a iniziative che si inseriscano in programmi di sviluppo organico e con valenza generale;
- preferire le iniziative che siano impostate in collaborazione con enti pubblici, organismi e associazioni di categoria maggiormente rappresentativi, non ammettendosi le iniziative che abbiano esclusivo interesse interno alle associazioni o enti o che non siano aperte alla generalità dei soggetti interessati;



**CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA**

- privilegiare le iniziative che abbiano un'incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale;
- favorire la rotazione nella fruizione delle agevolazioni;
- sostenere prioritariamente le iniziative che abbiano lo scopo di fornire servizi d'interesse comune agli operatori.

6. I contributi di cui al presente Regolamento saranno in ogni caso concessi nel rispetto delle disposizioni comunitarie in tema di aiuti di Stato, qualora applicabili nelle diverse fattispecie, nonché delle disposizioni nazionali in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

7. La Camera di commercio Venezia Giulia osserva e fa osservare le norme vigenti in tema di trasparenza, pubblicità e accessibilità totale alle informazioni correlate alle erogazioni di cui al presente Regolamento.

ART. 2 - SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI CAMERALI

1. Possono accedere ai contributi camerali di cui al presente Regolamento:

(*) le Associazioni delle Categorie economiche e professionali;

(*) gli Enti e le Associazioni che concorrono alla promozione dell'economia provinciale;

- gli Enti locali territoriali della provincia;
- il Consorzio di Bonifica della Pianura Isontina;
- il Confidi Gorizia;
- il Consorzio Sviluppo Polo Universitario;
- i Consorzi obbligatori, i Consorzi di Enti pubblici e i Consorzi di Sviluppo Economico.

(") Le Associazioni delle Categorie Economiche e Professionali, gli Enti e le Associazioni che concorrono alla promozione dell'economia provinciale devono dichiarare il rispetto dei principi dell'art. 6, comma 2, D.L. 31.5.2010 n. 78 che prevedono il mero titolo onorifico per le cariche di organi collegiali di Enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche.

2. Le iniziative promosse dovranno essere di valenza complessiva per il sistema economico della provincia e senza fine di lucro.

3. Detti beneficiari non possono fare domanda per la stessa iniziativa a valere sui Regolamenti del Fondo Gorizia.



**CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA**

ART. 3 - FORMULAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

1. Al fine di ottenere i benefici, i soggetti beneficiari di cui all'art. 2 del presente Regolamento, devono presentare apposita domanda alla Camera di commercio di norma prima della data di inizio dell'iniziativa mediante posta elettronica certificata all'indirizzo cciaa@pec.vg.camcom.it.
2. La domanda, da compilarsi secondo lo schema riportato nel fac simile allegato 1, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente, deve contenere:
 - a) generalità, natura giuridica, sede, codice fiscale ed eventuale partita IVA del richiedente;
 - b) esauriente relazione illustrativa dell'iniziativa per cui è richiesto il contributo, nella quale siano evidenziati gli obiettivi e i vantaggi d'interesse generale, nonché i risultati attesi per l'economia locale, con espressa indicazione della data d'inizio e conclusione. L'esatta indicazione del periodo di realizzazione è di particolare rilevanza per le iniziative di durata pluriennale o comunque per quelle la cui conclusione sia prevista nell'esercizio successivo, al fine di una corretta imputazione nel bilancio camerale. In questi casi il richiedente dovrà attentamente specificare le attività e i corrispondenti costi attribuibili a ogni singolo esercizio di competenza;
 - c) il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa, redatto in forma analitica, che evidenzia, tra le entrate, eventuali contributi richiesti ad altri enti pubblici, con le precisazioni di cui al punto b) relativamente alle iniziative di durata superiore all'esercizio di riferimento. In ogni caso dovrà essere specificato se gli importi sono al netto o al lordo delle imposte;
 - d) la misura e/o l'importo del contributo richiesto;
 - e) i dati anagrafici e fiscali del beneficiario, attuatore dell'iniziativa, cui destinare il contributo e che sarà tenuto alla rendicontazione conclusiva, e il relativo regime fiscale, con indicazione del soggetto incaricato referente del progetto;
 - f) la disponibilità a fornire tutti gli ulteriori elementi informativi e di valutazione, nonché la corrispondente documentazione, che si rendessero necessari in sede istruttoria;
 - g) **l'impegno a dare visibilità esterna al contributo camerale, apponendo in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa (materiali, comunicati, manifesti, opuscoli, inviti, siti internet, ecc.), il logo della Camera di commercio accompagnato da una dicitura del tipo "Progetto realizzato con il contributo della Camera di commercio Venezia Giulia";**
 - h) è previsto il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 mediante apposizione della marca da bollo sull'istanza di contributo;
 - i) è previsto inoltre il pagamento del diritto di segreteria, pari a € 60,00 (sessanta), da effettuarsi tramite versamento a mezzo bonifico bancario:

Crédit Agricole Italia S.p.A. di Gorizia

Via Boccaccio 2

IBAN IT55Y0623012400000015139919 Servizio di Cassa della CCIAA.

CAUSALE: Diritti di segreteria per istanza contributo art. 12 L. 241/90.

La ricevuta del versamento del diritto di segreteria, o la copia del bonifico, costituisce allegato parte integrante della domanda.

3. Ai fini dell'ammissibilità delle spese di cui al successivo art. 6 farà fede la data di consegna della PEC all'indirizzo: cciaa@pec.vg.camcom.it della richiesta di contributo.
4. L'oggetto della PEC dovrà essere così indicato: "Richiesta di contributo ai sensi del Regolamento di cui all'art. 12 della L. 241/90 e ss.mm.ii."
5. L'istruttoria verrà espletata entro 90 giorni dalla data di presentazione delle istanze.
6. Ove sia necessario, l'ufficio camerale competente provvede alla richiesta di elementi informativi e di documentazione integrativa, fissando un termine di decadenza pari a 30 giorni.
7. L'ufficio competente ne espone le risultanze ed inoltra la pratica al Segretario Generale, che deve determinare la concessione o il diniego.
8. L'esito viene quindi comunicato tempestivamente al richiedente e comunque entro 30 giorni dall'esecutività dei provvedimenti adottati.
9. Eventuali successive variazioni ai progetti approvati dovranno in ogni caso essere comunicate con congruo anticipo. Qualora le variazioni riguardino elementi sostanziali del progetto, la Camera di commercio si riserva di adottare apposito provvedimento in merito.

ART. 4 - INAMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE

1. Non possono essere ammesse ai contributi di cui al presente Regolamento le domande che, in particolare:
 - a. comportino il finanziamento di attività manifestamente non coerenti con la programmazione e i fini istituzionali della Camera di commercio, ovvero presentate da soggetti non portatori di interessi collettivi, ovvero che non trovino la necessaria copertura finanziaria nel bilancio camerale;
 - b. non siano aperte alla generalità dei potenziali destinatari o partecipanti all'iniziativa;
 - c. siano presentate da soggetti non in regola con il pagamento del diritto annuale (qualora dovuto), fatta salva la possibilità di regolarizzazione in tempo utile all'adozione del provvedimento;
 - d. siano incomplete, irregolari, anche a seguito di invito alla regolarizzazione e scadenza del termine assegnato, o di cui sia accertata la non veridicità dei dati forniti in relazione all'attuale o a precedenti richieste di contributo.



**CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA**

ART. 5 - LIMITE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO CAMERALE

1. I progetti ammessi a contributo saranno finanziati per un importo che non potrà eccedere il 50% dei costi preventivati e ammessi e comunque fino al massimo del pareggio di bilancio dell'iniziativa stessa.
2. Resta fermo, pertanto, l'obbligo della rendicontazione finale e l'impegno alla restituzione di quanto percepito qualora l'iniziativa non si concluda, anche alla luce delle disposizioni di cui ai successivi artt. 9 e 10.
3. Il contributo minimo concedibile è pari a € 1.500,00.

ART. 6 - SPESE AMMISSIBILI

1. Ai fini della concessione del contributo camerale saranno considerate unicamente le spese dirette strettamente imputabili all'iniziativa, documentabili attraverso fatture, ricevute di pagamento e/o altro documento contabile e fiscale.

Al riguardo e alla luce del successivo art. 8, dai corrispondenti documenti finali di spesa - in originale o in copia — dovranno risultare sia l'imputabilità diretta delle spese al beneficiario sia ogni utile riferimento all' iniziativa oggetto del contributo.

2. Le spese si intendono al netto dell'IVA, qualora essa non costituisca un costo per il beneficiario.
3. Di norma non si dovrà trattare di iniziative già avviate alla data di presentazione dell'istanza di contributo sulla PEC cciaa@pec.vg.camcom.it; conseguentemente, le eventuali spese sostenute anteriormente alla data sopra citata non possono essere ammesse.

Per la determinazione del costo dell'iniziativa non sono considerati ammissibili i costi da sostenersi per:

- a) le spese ordinarie di funzionamento o gestione, ad esempio: spese telefoniche, postali, per materiali di consumo, canoni internet, riscaldamento, energia elettrica (esclusi allacciamenti temporanei dedicati all'iniziativa);
- b) le spese relative a tasse imposte e similari (sono ammesse esclusivamente quelle di affissione);
- c) i rimborsi spese ad amministratori o soci appartenenti al soggetto organizzatore;
- d) i costi del personale riconducibili a soci o amministratori appartenenti al soggetto organizzatore;
- e) le spese di vitto derivanti da acquisti diretti da parte del soggetto organizzatore;
- f) i rimborsi di spese chilometriche, pedaggi o di carburante;



**CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA**

g) le spese per acquisto di beni durevoli che possono essere utilizzati anche successivamente rispetto al periodo di svolgimento dell'iniziativa.

ART. 7 - TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI

1. I progetti ammessi a contributo devono essere avviati e realizzati entro l'anno solare di riferimento, salvo il caso di progetti pluriennali.
2. Nel caso di mancata realizzazione dell'attività è richiesta una tempestiva comunicazione all'Ente, con conseguente rinuncia al contributo.
3. È prevista la possibilità di richiedere una proroga dei termini di conclusione del progetto, evidenziando le particolari motivazioni, che sarà discrezione della Camera di Commercio eventualmente recepire, attraverso propria comunicazione scritta, fatti salvi in ogni caso i principi di contabilità economica dell'Ente Camerale.

ART. 8 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

1. Il beneficiario del contributo è tenuto a presentare, entro i termini di cui al successivo art. 9, pena la decadenza dal contributo, apposita rendicontazione e richiesta di liquidazione che dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC con le stesse modalità indicate all'art. 3 per la presentazione delle istanze e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa recante:
 - tempi e modalità di realizzazione del progetto;
 - i risultati ottenuti e i vantaggi conseguiti sul piano di interesse generale per l'economia locale, evidenziati anche mediante l'utilizzo di appropriati strumenti di rilevazione, quali, ad esempio, questionari di customer satisfaction, o opportuni indicatori qualitativi e quantitativi di valutazione, in relazione agli obiettivi stabiliti;
 - le modalità seguite per garantire in particolare il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 lettera g) e all'art. 4 lettera b) del presente Regolamento;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legislazione vigente, redatta secondo lo schema allegato 4 al presente Regolamento, contenente:
 - il rendiconto analitico delle spese sostenute e delle entrate realizzate comunque accertate;
 - le coordinate bancarie del beneficiario;
 - le dichiarazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle ritenute fiscali dovute in base alle norme vigenti;



**CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA**

- c) i corrispondenti documenti di spesa, anche in fotocopia, fiscalmente validi e debitamente quietanzati, da cui risulti l'imputabilità delle spese al soggetto beneficiario e ogni necessario e utile riferimento all'iniziativa oggetto del contributo.
- d) Per quietanza s'intende la copia dei documenti bancari (ad es. RIBA, bonifico, pagamento con carta di credito o carta di debito unitamente a copia del documento bancario dal quale risulti l'addebito) attestanti il pagamento. In caso di pagamento con assegno, la quietanza è rappresentata, da copia del documento bancario in cui risulti addebitato l'assegno o da dichiarazione liberatoria del fornitore.
- e) La mancanza o incompletezza della quietanza comporterà automaticamente
- f) L'esclusione della fattura cui si riferisce il calcolo del contributo, fatto salvo quanto previsto al quarto comma del successivo art. 10;
- g) Copia dei materiali prodotti (ad es.: studi, indagini, dépliant, locandine, manifesti, brochure, supporti audio-video, ecc.)

ART. 9 - TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE

1. Il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione di cui all'art. 8, dal termine dell'iniziativa, è di 60 giorni, salvo richiesta di proroga motivata prima della scadenza del termine.
2. Nel caso la documentazione trasmessa sia incompleta o si renda necessaria la richiesta di chiarimenti, l'ufficio competente provvede a darne ulteriore comunicazione scritta all'interessato, fissando un ulteriore termine massimo di 30 giorni.
3. La mancata risposta dell'interessato, senza giustificato motivo, entro i termini stabiliti, deve intendersi quale rinuncia al contributo. Pertanto, in tal caso, l'ufficio inoltra la pratica al Segretario Generale per l'adozione del provvedimento di revoca della concessione e il conseguente svincolo della somma non utilizzata, con successiva comunicazione alla Giunta camerale.
4. L'ufficio verifica la regolarità ed il contenuto della documentazione presentata. Se dal consuntivo le spese ammissibili effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori a quelle ammesse riportate nel provvedimento di concessione del contributo, l'ufficio provvede a riparametrare proporzionalmente il contributo erogabile, salvo che gli organizzatori — prima della realizzazione dell'iniziativa — non abbiano presentato un nuovo preventivo modificato, una relazione illustrativa delle variazioni ed una richiesta motivata di mantenimento del contributo iniziale.

ART. 10 - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Pervenuta la rendicontazione completa, l'ufficio camerale competente procede alla verifica istruttoria, che si conclude - in caso di esito positivo — con l'emissione del mandato di pagamento, di norma entro 60 (sessanta) giorni dall'arrivo della rendicontazione stessa.



**CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA**

2. Il contributo subirà una riduzione nel caso in cui il rendiconto dell'iniziativa evidenzii un avanzo, fino all'ottenimento del pareggio. Restano fermi gli obblighi di restituzione nelle ipotesi di cui all'art. 5.

3. In ogni caso, l'importo complessivo delle spese ammissibili sostenute non deve essere inferiore al 30% dell'importo dei costi ammessi riportati nel provvedimento di concessione del contributo, pena la revoca del contributo stesso, salvo casi preventivamente e/o adeguatamente giustificati.

ART. 11 - NORME FINALI

1. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale camerale, all'indirizzo www.vg.camcom.it, per la sua massima diffusione e conoscenza

2. Analogamente saranno pubblicati nel medesimo sito e periodicamente aggiornati l'Albo dei Beneficiari e le notizie in tema di trasparenza, pubblicità e accessibilità totale alle informazioni correlate alle erogazioni di compensi e di corrispettivi a persone, professionisti, imprese ed enti pubblici e privati, ai sensi delle norme vigenti nelle materie di cui trattasi

Documenti allegati:

- Format domanda
- Allegato 1: Format relazione illustrativa
- Allegato 2: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 6, comma 2 DL 31.5.2010 n. 78)
- Allegato 3: Piano finanziario di previsione delle entrate e delle uscite
- Allegato 4: Dichiarazione regime IVA

- Modulo di richiesta liquidazione e rendicontazione finale